

L.R. LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26 ⁽¹⁾.

Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.

(1) Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.

Art. 1

Finalità.

1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aerosportivo, **la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.**

Art. 2

Contributi.

1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

Art. 3

Domande di contributo.

1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'articolo 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.

Art. 4

Concessione dei contributi.

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 5

Revoca dei contributi.

1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 6

Norma transitoria.

1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui all'articolo 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 a favore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

- prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

- istituzione del capitolo 3070 «Interventi di sostegno delle infrastrutture aeroportuali minori» con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.